



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 24/06/2025

Numero Registro Dipartimento 1117

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9058 DEL 24/06/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DONAZIONE DI QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA STUMPO S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI RENDE (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** con Decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 901 dell'11 maggio 1981, a seguito di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella Provincia di Cosenza bandito con Decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 10058 del 28 dicembre 1977, si è provveduto a riconoscere la titolarità della sede farmaceutica del Comune di Rende, ubicata nella frazione Commenda – Via Don Minzoni nn. 64-66 angolo via F.lli Bandiera nn. 46 – 48, in capo al dott. Stumpo Ennio, farmacista risultato vincitore nella graduatoria approvata con Decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 8024 del 6 gennaio 1981;

-**CHE** il giorno 21 dicembre 2004, in Rende (CS), con atto pubblico costitutivo di società in nome collettivo a rogito notaio dott. Riccardo Scornajenghi, Repertorio n. 72.210, Raccolta n. 23.282, il dott. Stumpo Ennio, la dott.ssa Stumpo Carmen e la dott.ssa Stumpo Roberta, tutti farmacisti regolarmente iscritti all'Albo professionale della Provincia di Cosenza, hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "*Farmacia Stumpo S.n.c. dei dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta*", avente sede legale nel Comune di Rende (CS) - Via Don Minzoni nn. 64-66 angolo via F.lli Bandiera nn. 46 – 48 e per oggetto sociale esclusivo la gestione e la titolarità dell'azienda commerciale sita in Rende, alla via via Don Minzoni n. 64/66, angolo Fratelli Bandiera n. 46/48, avente ad oggetto l'attività di farmacia ed afferente la seconda sede farmaceutica della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, sita nella frazione "*Commenda*";

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Stumpo S.n.c. dei dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta*", determinato in euro 350.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci costituenti nel modo seguente:

- Stumpo Ennio, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 105.000,00, pari al 30% del capitale sociale;
- Stumpo Carmen, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 122.500,00, pari al 35% del capitale sociale;
- Stumpo Roberta, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 122.500,00, pari al 35% del capitale sociale;

-**CHE** contestualmente, con il medesimo atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo il socio dott. Stumpo Ennio, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Stumpo S.n.c. dei dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta*" la titolarità del diritto di esercizio dell'omonima farmacia denominata "*Farmacia Stumpo Ennio*" - sede farmaceutica del Comune di Rende (CS), nonché la piena proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, avente ad oggetto l'attività di farmacia ed ubicata alla via Don Minzoni n. 64/66 angolo Fratelli Bandiera n. 46/48, già gestita sotto forma di impresa individuale familiare ex art. 230-*bis* Cod. Civ. e di propria titolarità in virtù del Decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 901 dell'11 maggio 1981, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-**CHE** contestualmente, con il medesimo atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo i soci dott.ssa Stumpo Carmen e dott.ssa Stumpo Roberta, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta hanno conferito nella società "*Farmacia Stumpo S.n.c. dei dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta*" il diritto di credito loro spettante sugli incrementi dell'azienda ai sensi dell'art. 230-*bis* Cod. Civ. e gli utili non corrisposti;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 5523 dell'11 aprile 2005 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica "*Commenda*" del Comune di Rende (CS), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Via Don Minzoni n. 64/66 – angolo F.lli Bandiera n. 46/48, dal dott. Ennio Stumpo in capo alla società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia Stumpo S.n.c. dei dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta*", avente già come unici soci il dott. Ennio Stumpo, la dott.ssa Carmen Stumpo e la dott.ssa Roberta Stumpo, tutti farmacisti regolarmente iscritti all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza, sotto la direzione tecnica del socio dott. Ennio Stumpo;

-**CHE** il giorno 29 luglio 2014, in Cosenza, con atto pubblico di donazione di partecipazione sociale di S.n.c. e modifica patti sociali a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 1915, Raccolta n. 1493, il dott. Stumpo Ennio, ai sensi dell'art. 770 Cod. Civ. (donazione remuneratoria), in conto di legittima, e per l'eventuale esubero in conto di disponibile, con dispensa da collazione, ha donato alla propria figlia dott.ssa Stumpo Carmen, che ha accettato, una porzione della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Stumpo S.n.c. dei dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta*" del valore nominale di euro 70.000,00, pari al 20% dell'intero capitale sociale; contestualmente, con il medesimo atto pubblico la dott.ssa Stumpo Roberta, ai sensi dell'art. 770 Cod. Civ.

(donazione remuneratoria), in conto di disponibile, ha donato alla propria sorella dott.ssa Stumpo Carmen una porzione della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Stumpo S.n.c. dei dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta*" del valore nominale di euro 35.000,00, pari al 10% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** in conseguenza delle summenzionate donazioni di quote sociali, il capitale sociale della società "*Farmacia Stumpo S.n.c. dei dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta*", di euro 350.000,00, risultava suddiviso tra i soci nel modo seguente:

- Stumpo Carmen, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 227.500,00, pari al 65% del capitale sociale;
- Stumpo Roberta, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 87.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
- Stumpo Ennio, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 35.000,00, pari al 10% del capitale sociale;

-**CHE** il giorno 31 ottobre 2017, in Cosenza, con atto pubblico a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 4915, Raccolta n. 3834, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 1 novembre 2017 al n. 10.985 serie 1T, i dottori Stumpo Ennio, Stumpo Carmen e Stumpo Roberta, in qualità di soci della società "*Farmacia Stumpo S.n.c. dei dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta*", in base alle risultanze della relazione di stima del patrimonio sociale redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 2465 e 2500 ter Cod. Civ. ed asseverata con giuramento, hanno deciso di trasformare la suddetta Società dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata con la denominazione sociale "*Farmacia Stumpo S.r.l.*";

-**CHE** sulla base del patrimonio netto della Società risultante dalla relazione di stima il capitale sociale della società "*Farmacia Stumpo S.r.l.*", derivante dalla trasformazione, fissato in euro 350.000,00, interamente sottoscritto e versato, risultava ripartito fra i soci nelle seguenti rispettive misure, corrispondenti alle originarie quote di partecipazione al capitale della società trasformata e precisamente:

- Stumpo Carmen, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 227.500,00, pari al 65% del capitale sociale;
- Stumpo Roberta, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 87.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
- Stumpo Ennio, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 35.000,00, pari al 10% del capitale sociale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 15135 del 27 dicembre 2017 si è provveduto a prendere atto della trasformazione della società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia Stumpo S.n.c. dei dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta*", titolare della sede farmaceutica "*Commenda*" del Comune di Rende (CS) sita alla via Don Minzoni n. 64/66 angolo Fratelli Bandiera n. 46/48 in virtù di decreto dirigenziale n. 5523 dell'11 aprile 2005, nella forma di società a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Stumpo S.r.l.*", avente già come unici soci i dottori Stumpo Ennio, Stumpo Carmen e Stumpo Roberta, tutti farmacisti regolarmente iscritti all'Ordine professionale di Cosenza, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Stumpo Carmen;

-**CHE** la società derivante dalla trasformazione, corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Stumpo S.r.l.*" ha per oggetto sociale esclusivo la gestione e la titolarità dell'azienda-farmacia sita in Rende, alla via via Don Minzoni n. 64/66, angolo Fratelli Bandiera n. 46/48, afferente la sede farmaceutica "*Commenda*" della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** con nota del 13 maggio 2025 acquisita agli atti con protocollo n. 343539 del 16 maggio 2025, successivamente integrata con nota del 21 maggio 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, conservate in atti, la dott.ssa Stumpo Carmen, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Stumpo S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Rende (CS), Via F.lli Bandiera – Angolo Via Don Minzoni, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di donazione di quote sociali, nella compagine della suddetta società a responsabilità limitata, come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 19 aprile 2025, in Cosenza, con atto pubblico di donazione di partecipazioni sociali a rogito notaio dott. Luigi De Santis, Repertorio n. 66.505 , Raccolta n. 39.299, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 22 aprile 2025 al n. 7658 Serie 1T, la dott.ssa Stumpo Carmen, ha donato alla propria sorella dott.ssa Stumpo Roberta, che ha accettato, la piena proprietà di parte della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società “*Farmacia Stumpo S.r.l.*”, del valore nominale di euro 35.000,00, pari al 10% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** per effetto della suddetta donazione di quote sociali il capitale sociale della società a responsabilità limitata “*Farmacia Stumpo S.r.l.*”, di euro 350.000,00, all'attualità, risulta assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- Stumpo Carmen, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 192.500,00, pari al 55% del capitale sociale;
- Stumpo Roberta, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 122.500,00, pari al 35% del capitale sociale;
- Stumpo Ennio, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 35.000,00, pari al 10% del capitale sociale;

-**CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società “*Farmacia Stumpo S.r.l.*”, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata alla dott.ssa Stumpo Carmen, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

-**CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a “*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*”, in cui si osserva: “*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*”;

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto delle suddette variazioni societarie, così per come evidenziato nei rogiti di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 20 maggio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società “*Farmacia Stumpo S.r.l.*”, attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società “*Farmacia Stumpo S.r.l.*”, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società “*Farmacia Stumpo S.r.l.*”, attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0066220_20250522 del 22/05/2025, relativa alla società “*Farmacia Stumpo S.r.l.*”, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di donazione di quote sociali, nella compagine della società avente denominazione sociale "*Farmacia Stumpo S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Rende (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Don Minzoni n. 64/66 – angolo F.lli Bandiera n. 46/48, (P. IVA 02678100781) in virtù del decreto dirigenziale n. 5523 dell'11 aprile 2005, avente all'attualità quali unici soci la dott.ssa Stumpo Carmen, la dott.ssa Stumpo Roberta ed il dott. Stumpo Ennio, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Stumpo Carmen, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0066220_20250522 del 22/05/2025, relativa alla società "*Farmacia Stumpo S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Rende (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)